

CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO

Cos'è la conversione del pignoramento?

Ai sensi dell'art. 495 del Codice di procedura civile, la conversione del pignoramento è un istituto che consente al debitore di sostituire le cose pignorate con una somma di denaro, pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi maturati e delle spese (anche dell'esecuzione). Così facendo, il debitore può evitare la vendita dei beni pignorati, pagando quanto da lui dovuto al creditore procedente e agli eventuali creditori intervenuti.

Quando si chiede la conversione del pignoramento?

Il debitore, che intende chiedere la conversione del pignoramento, deve farlo **PRIMA DELLA PRIMA UDIENZA CHE DISPONE LA VENDITA o L'ASSEGNAZIONE DEL BENE PIGNORATO**.

Dove si chiede la conversione del pignoramento?

La procedura si attiva presso la Cancelleria esecuzioni immobiliari/Cancelleria esecuzioni mobiliari del Tribunale competente.

Come si chiede la conversione del pignoramento?

Il debitore deve, **ANCHE SENZA L'ASSISTENZA DI UN LEGALE**, formulare **ISTANZA DI CONVERSIONE** e provvedere, a pena di inammissibilità, al **VERSAMENTO DELL'IMPORTO NON INFERIORE AD 1/6 DELLA SOMMA DEL CREDITO PER CUI È STATO ESEGUITO IL PIGNORAMENTO** e dei crediti dei creditori che sono, eventualmente, intervenuti nel processo esecutivo, dedotti i pagamenti effettuati di cui deve essere, tuttavia, fornita prova documentale.

Come si determina il sesto?

Per determinare l'importo su cui calcolare il sesto da versare, occorre prendere i dati risultanti dall'atto di precetto ovvero dall'ultimo atto di precisazione dei crediti, depositato dal creditore nel fascicolo del processo esecutivo.

Come si presenta l'istanza?

Per presentare l'istanza di conversione del pignoramento è necessaria la previa apertura di un **LIBRETTO DI DEPOSITO GIUDIZIARIO**, intestato alla procedura esecutiva.

L'apertura del libretto deve avvenire **presso L'UFFICIO POSTALE DI IVREA (TO), PIAZZA FREGUGLIA, 15**, e il versamento dell'importo pari ad 1/6, come sopra determinato, deve avvenire a mezzo **ASSEGNO CIRCOLARE, INTESTATO A "POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA"** oppure **IN CONTANTI**.

Per la successiva presentazione dell'istanza, è necessario:

- a) *se la richiesta viene depositata dal debitore o da un suo delegato*, recarsi presso la Cancelleria esecuzioni e consegnare l'istanza compilata e il libretto in originale. L'eventuale soggetto delegato deve essere munito di delega sottoscritta dal debitore con allegata copia del documento di identità di quest'ultimo;
- b) *se la richiesta viene presentata dal difensore del debitore costituito*, occorre procedere dapprima al deposito telematico dell'istanza unitamente a una scansione del libretto e, a seguito dell'acquisizione di tale documentazione da parte della Cancelleria, recarsi presso la stessa per la consegna del libretto in originale.

Cosa succede dopo il deposito dell'istanza di conversione?

Una volta depositata l'istanza corredata dal libretto di deposito giudiziario, il Giudice dell'esecuzione fisserà, entro 30 giorni, un'udienza, nel corso della quale sentirà le parti interessate e determinerà la somma da sostituire al bene oggetto di pignoramento, programmando un'eventuale rateizzazione del debito.

Il Giudice può consentire che il debitore versi la somma complessiva (pari al totale dei debiti, meno 1/6 già versato) in **rate mensili**, entro il **termine massimo di 48 mesi**. Qualora sia concessa la rateizzazione, il debitore dovrà effettuare versamenti periodici nel termine fissato dal Giudice.

Come si effettuano i versamenti periodici?

IL DEBITORE DOVRÀ RECARSI, PERSONALMENTE O DELEGANDO UN TERZO, PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI IVREA (TO), PIAZZA FREGUGLIA, 15, ED ESEGUIRE IL VERSAMENTO DEL RELATIVO IMPORTO SUL LIBRETTO GIUDIZIARIO, su cui è stato previamente versato il sesto.

Come avviene il controllo della regolarità dei pagamenti?

Il Giudice dell'esecuzione fisserà, **ogni 6 mesi**, un'udienza, onde verificare se il debitore versa regolarmente le rate.

Nell'ipotesi cui il debitore ometta o ritardi di oltre 30 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste, il Giudice, su richiesta del creditore/i, disporrà, senza indugio, la vendita dei beni pignorati e le somme versate verranno incamerate nella procedura esecutiva.

Quante volte può essere presentata la conversione del pignoramento?

L'istanza può essere presentata una sola volta a pena di inammissibilità.

Quali sono i costi della procedura?

Il debitore, congiuntamente all'istanza di conversione, deve provvedere al **versamento di una marca da bollo cartacea dell'importo di € 16,00**.

Tuttavia, qualora sul fascicolo telematico il creditore abbia provveduto al deposito dell'istanza di vendita, la procedura è esente dal pagamento di alcun contributo.